

ANCORS

24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI E RESPONSABILI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

N. 2 • NOVEMBRE 2017

SINDACATO DATORIALE

SICUREZZA SUL LAVORO
RISCHI NATURALI:
la valutazione dei rischi
e gli altri obblighi
di sicurezza

CANTIERI
La frequenza dei
sopralluoghi
del CSE in cantiere

AMBIENTE
VUOTO A RENDERE
al via dal 10 ottobre
la sperimentazione

2017
NOVEMBRE

ANTINCENDIO
Prevenzione incendi
nelle attività
di frantoio
oleatorio-oleificio

 **A.N.CO.R.S.**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI E RESPONSABILI
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - SINDACATO DATORIALE

SEDE NAZIONALE A.N.CO.R.S.

Via Rosa Jemma 2 - 84091 Battipaglia (SA)

Tel. 0828 031700 - Fax 0828 1890512

web: www.ancors.eu - mail: info@ancors.eu

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO  **ORE**

Sommario

EDITORIALE	3
PRESENTAZIONE A.N.CO.R.S.	4
NEWS / APPROFONDIMENTI "SICUREZZA SUL LAVORO"	
- «Digito ergo sum», un Futuro 4.0 in cui la reputazione sarà la sicurezza per il successo delle imprese <i>Enrico Molinari - Manager, docente universitario ed Executive Vice-President CONFASSOCIAZIONI International</i>	6
- BANDO AZIENDA SICURA 2017 <i>Cons. Vincenzo Solombrino - Presidente Osservatorio per la Sicurezza sui luoghi di lavoro "Napoli Città Sicura"</i>	7
- PREMIO AZIENDA SICURA 2017 - ALLEGATO 1	10
- PREMIO AZIENDA SICURA 2017 - ALLEGATO 2	11
- RISCHI NATURALI: la valutazione dei rischi e gli altri obblighi di sicurezza <i>Pierpaolo Masciocchi - Il Sole 24 Ore</i>	12
- PRO ONE - Silvent - Numero uno nella sicurezza <i>L'innovativa pistola di soffiaggio per un ambiente sicuro e migliore</i> <i>di Caterina Luchetti - Working Environment Specialist - Silvent South Europe</i>	17
NEWS / APPROFONDIMENTI "CANTIERI"	
- LA FREQUENZA DEI SOPRALLUOGHI DEL CSE IN CANTIERE <i>di Mario Gallo</i>	19
NEWS / APPROFONDIMENTI "ANTINCENDIO"	
- LA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITÀ DI FRANTOIO OLEARIO-OLEIFICIO <i>di Dario Zanut</i>	22
NEWS / APPROFONDIMENTI "AMBIENTE"	
- VUOTO A RENDERE, AL VIA DAL 10 OTTOBRE LA SPERIMENTAZIONE <i>Pierpaolo Masciocchi - Il Sole 24 Ore</i>	32
GIURISPRUDENZA	
- INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO	37
- INFORTUNI, SENZA PROVA CERTA VALE LA PROBABILITÀ	38
- DATORE DI LAVORO RESPONSABILE ANCHE SE IL DIPENDENTE SI INFORTUNA FUORI ORARIO	39
RASSEGNA NORMATIVA	41
L'ESPERTO RISPONDE	42
CORSO PER FORMATORI LAVORI IN QUOTA + AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO	43
SAFETY LEADERSHIP EVENT 2ª EDIZIONE - Firenze 29 Novembre 2017	45
CALENDARIO EVENTI A.N.CO.R.S.	46

EDITORIALE



Grazie alla collaborazione che è nata tra la nostra associazione ed il Gruppo Sole 24 Ore, abbiamo pensato ad ANCORS24 una newsletter professionale, che intende promuoversi come uno strumento snello e sintetico in modo da consentire un aggiornamento capillare ma veloce. Fare e presentare un primo numero, tuttavia, non è facile, perché aspettative, difficoltà e speranze si mescolano in un vortice di idee per il futuro. Un numero davvero molto speciale, poiché il primo numero di ANCORS24 sarà presentato e lanciato ad Ambiente Lavoro Convention, il più importante evento in Italia in materia di sicurezza sul lavoro. In ogni numero verranno presentate tutte le novità normative e tecniche dell'ultimo periodo. Ampio spazio sarà dedicato agli articoli di approfondimento redatti da esperti tecnici del Gruppo Sole 24 Ore e dell'A.N.CO.R.S. Inoltre sono previste nella struttura della newsletter sezioni dedicate alla Giurisprudenza, con una selezione delle sentenze più recenti in materia di sicurezza e prevenzione nel luogo di lavoro, un calendario con tutti i più importanti eventi del settore ed una sezione dedicata ai professionisti, dove gli esperti tecnici del Gruppo Sole 24 Ore e dell'A.N.CO.R.S., risponderanno ai quesiti posti dagli operatori del settore, inerenti l'attività professionale. Il primo numero non sancisce la chiusura del cantiere in cui è nato. Nelle prossime uscite di questo nuovo mensile ci applicheremo per modificare tutto quello che può migliorare e senza dubbio di cose ce ne sono. Abbiamo le idee chiare su cosa lavorare. Se siamo certi che su questa terra qualcosa di bello, ancora di più bello si possa fare, allo stesso modo siamo consapevoli che questo numero è un debutto su cui applicarsi per il futuro. Il cantiere è ancora aperto, le rifiniture sono da fare e i consigli come la garbate critiche sono i benvenuti. Con questo spirito pensiamo e speriamo di poter contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione della sicurezza, per salvaguardare il nostro patrimonio che la natura ci ha consegnato, ovvero le nostre vite.

Luigi Ferrara

PRESENTAZIONE A.N.CO.R.S.



A.N.CO.R.S.

Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul Lavoro

SEDE NAZIONALE

Via Rosa Jemma 2 - Centro Direzionale Pastena

84091 BATTIPAGLIA (SA)

Tel. 0828 031700 - Fax 0828 1890512

web: www.ancors.eu • mail: info@ancors.eu



A.N.CO.R.S. «Associazione Nazionale dei Consulenti e dei Responsabili della Sicurezza sul lavoro» è una associazione professionale e sindacale datoriale, senza scopi di lucro, costituita in base all'art. 39 della Costituzione Italiana.

L'Associazione, rappresentativa a livello nazionale, conta circa 7000 associati tra liberi professionisti ed aziende operanti nei settori dell'ingegneria civile, dell'edilizia, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del terziario, dei trasporti, dell'agricoltura, dei servizi, della Pubblica Amministrazione, della sanità e nelle aziende che impiegano nel loro specifico settore l'uso di macchine ed attrezzature. L'Associazione ha sede legale in Battipaglia (SA) e dispone di 140 sedi sull'intero territorio nazionale in Italia ed di cinque sedi di rappresentanza all'estero.

A.N.CO.R.S. quale parte sociale, mira alla tutela e alla promozione del sistema sicurezza, valorizzando il ruolo dei professionisti e delle aziende operanti nel settore, anche in termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei. La sua "Mission" è quella di divulgare e promuovere la "cultura della prevenzione e della sicurezza" in tutti gli ambiti.

A.N.CO.R.S. ai sensi ed in applicazione della Legge 4/2013, è inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico quale associazione professionale che può rilasciare l'attestazione di qualità professionale ai propri iscritti.

A.N.CO.R.S. quale parte sociale, mira alla tutela e alla promozione del sistema sicurezza, valorizzando il ruolo dei professionisti e delle aziende operanti nel settore, anche in termini di pari opportunità, nel sistema costituzionale, legislativo, economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei.

A.N.CO.R.S. in qualità di associazione nazionale sindacale è firmataria dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali (CCNL), registrati al CNEL ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, edili e affini;
- CCNL per i dipendenti lavoratori delle aziende che operano nel settore del commercio, del terziario, della distribuzione, dei trasporti e dei servizi;
- CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende agricole orto-floro-frutticole.

A.N.CO.R.S. quale associazione professionale e nazionale di categoria, aderisce a Confassociazioni, "Confederazione delle Associazioni Professionali", soggetto di rappresentanza unitaria delle Federazioni, dei Coordinamenti e delle Associazioni che esercitano attività professionali non organizzate in ordini e collegi, in Italia ed in Europa.

A Confassociazioni aderiscono 273 organizzazioni professionali tra soggetti di primo e secondo livello che riuniscono più di 466mila professionisti, circa 122mila imprese e rappresentano una parte fondamentale del sistema nervoso dell'economia italiana. Un sistema che genera il 9% del PIL del Paese (il 21% se si considerano le aziende collegate).

A.N.CO.R.S. fa parte dell'Osservatorio del comune di Napoli sulla Sicurezza sul lavoro "Napoli Città Sicura", con il quale ha progettato e organizzato in collaborazione con le Istituzioni e le parti sociali "Napoli Loves Sicurezza", tre giorni per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza a 360°.

A.N.CO.R.S. è soggetto formatore nazionale, ope legis, ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni ed è iscritta negli elenchi dei soggetti formatori per i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in tutte le regioni dove è stato creato un apposito albo: Regione Piemonte e Regione Sicilia, ed è soggetto formatore incluso nel registro informatizzato per i corsi in materia di attrezzature della Regione Veneto. In qualità di soggetto formatore nazionale ha organizzato ed erogato corsi di formazione in materia di sicurezza per grandi aziende ed enti.

A.N.CO.R.S. in accordo ed in collaborazione con **INAIL** ha in programma lo svolgimento del progetto denominato "Sicura-mente" per l'informazione e lo sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle piccole imprese edili ed agricole.

A.N.CO.R.S. è l'associazione che organizza il maggior numero di convegni e seminari per l'aggiornamento dei professionisti della sicurezza sul lavoro ad AMBIENTE LAVORO.

A.N.CO.R.S. è l'associazione che organizza il maggior numero di corsi per l'aggiornamento degli operatori all'utilizzo di trattori agricoli e di carrelli elevatori durante le maggiori fiere di settore: Eima International, Agrilevante, Fiera di Foggia, G.I.S., RIVE, Fieragricola di Verona.

A.N.CO.R.S. è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 - codice EA37 per progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale.

A.N.CO.R.S. progetta ed organizza Laboratori didattici per Scuole dell'Infanzia e per Scuole Primarie, in modo da far accrescere fin da bambini la consapevolezza dei rischi esistenti nell'ambiente circostante e per spargere semi che, daranno vita ad una corretta cultura della prevenzione e della sicurezza.

A.N.CO.R.S. è sponsor della squadra di calcio del Cariati (CS) e della rassegna teatrale del comune di Bellizzi (SA).



-  Sede Nazionale

-  Sedi Regionali

-  Sedi Provinciali

-  Sedi Territoriali

- 5**
SEDI ESTERE
- LIBANO** 
 - MAROCCO** 
 - SLOVENIA** 
 - GRAN BRETAGNA** 
 - ROMANIA** 

NEWS/APPROFONDIMENTI "SICUREZZA SUL LAVORO"

«Digito ergo sum», un Futuro 4.0 in cui la reputazione sarà la sicurezza per il successo delle imprese

Quante volte ognuno di noi ha detto: «Non ti preoccupare, ci vorrà solo un minuto». Il "minuto" è stato preso come ispirazione persino per comporre canzoni o per rendere accattivanti titoli di libri di qualsiasi genere letterario.

Nel corso del tempo, si è cercato di stabilire, con questa unità di misura, un certo senso di fiducia e di sicurezza, come se questi 60 secondi avessero un valore relativo, quasi tibetano. In realtà non è così, anzi un minuto rappresenta per qualsiasi impresa pubblica o privata un immenso capitale che racconta di sé, di prodotti e servizi, di efficienza, di successi o criticità, della capacità di rispondere ai nostri bisogni, e quindi della sicurezza verso i consumatori. In una parola: racconta la reputazione.

La trasformazione digitale, tipica della **Quarta Rivoluzione Industriale**, ci ha abituato a condividere in rete ogni nostra azione ed emozione, insegnandoci come un minuto possa essere lunghissimo se si deve studiare un teorema di fisica quantistica, oppure molto breve se la propria squadra del cuore deve recuperare due goal allo scadere del secondo tempo.

Ma cosa succede in rete di così dirompente in 60 secondi per convincerci che ogni singolo minuto rappresenti la porta girevole verso un'azienda affidabile per sicurezza e codice etico? In realtà succedono molte cose, anzi succede di tutto in un'epoca in cui analizziamo i **Big Data** con strumenti sempre più intuitivi.

Di sicuro ciascuno di noi ha utilizzato **Google** per una delle 4 milioni di ricerche arrivate ai suoi server, ha spedito un paio di messaggi tra 200 milioni di **email** inviate nel mondo, è stato tra i 50.000 su **Facebook** a condividere post o immagini apponendo magari uno dei 4,5 milioni di like oppure ha contribuito a far crescere di 65.000 EUR il fatturato @commerce di **Amazon** o incrementato le 17.000 transazioni del leader americano di beni di consumo **Walmart**. E se considerassimo la domenica, potremmo essere stati complici anche di qualcuna delle 4.000 immagini pubblicate ogni secondo su **Instagram**, delle 80.000 ore di video on demand su **Netflix** oppure delle 50.000 nuove **App** scaricate dagli Store. Sempre che non si sia tra i quasi 15.000 nostalgici del lunedì ad aver visitato **LinkedIn** alla ricerca di informazioni professionali o di conferme su organizzazioni, gruppi e persone.

In realtà sono passati 3 minuti dall'inizio della lettura di questo articolo e i dati sono certamente da aggiornare, ma senza dubbio hanno già fatto la storia e la reputazione di chi li ha generati e delle organizzazioni che su questi numeri basano altri numeri, i fatturati, con cui fare impresa e investimenti. Pensate allora di sfuggire alla rete? Per fortuna no, perché nel bene e nel male almeno una volta siamo già stati taggati!

Consolidare la propria reputazione rappresenta oggi il migliore investimento possibile per le imprese di ogni settore produttivo, con la garanzia di poter avere una moneta reale e di crescente valore, in grado di fare la differenza.

Morale? La reputazione di professionisti, imprese e manager vale senza dubbio più di quanto immaginiamo, si costruisce in anni di formazione, impegno, profonda etica e capacità di innovare. Questo ci insegna che ogni minuto è prezioso per capitalizzarla in un mondo in cui gli oggetti sono connessi in rete tra di loro e in una realtà in cui le opportunità sono accelerate dalla trasformazione tecnologica e guidate dalla competenza delle persone.

Con la consapevolezza di costruire **Imprese 4.0** per un **Futuro 4.0**.

Ah, avete contato quanti like ha ricevuto l'ultimo vostro post aziendale e quanto potrà pesare sui nuovi fatturati? Ma questa è un'altra storia.

| Enrico MOLINARI © | 2017

Manager, docente universitario ed Executive Vice-President CONFASSOCIAZIONI International

NOTE

(*) Manager e docente universitario a contratto, ha ricoperto ruoli direzionali in Gruppi nazionali ed internazionali nella creazione di startup, nella gestione di reti vendita, nello sviluppo delle relazioni con gli stakeholder e nella valorizzazione delle HR attraverso il trasferimento di conoscenza. Partecipa come keynote speaker a convegni pubblici e associativi e come contributor in materia di economia, marketing e cultura innovativa applicate alle imprese, al turismo e al management delle reti. Advisor e Membro in diverse istituzioni italiane ed europee è attualmente Executive Vice - President CONFASSOCIAZIONI International.

DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE e GRUPPI CONSILIARI
Osservatorio Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
"Napoli Città Sicura"

Art. 1 - FINALITÀ, SOGGETTI, PROMOTORI E OBIETTIVI

Il Premio Azienda Sicura, a cadenza annuale, è promosso dall'Osservatorio sulla Sicurezza sul Lavoro "Napoli Città Sicura" del Comune di Napoli, nell'ambito delle attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro. L'obiettivo è premiare le aziende che si siano particolarmente distinte nel campo della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori creando e/o utilizzando strumenti e procedure per il controllo ed il miglioramento della qualità della sicurezza sul lavoro.

Art. 2 - CHI PUÒ PARTECIPARE

I candidati al **Premio Azienda Sicura** devono avere la sede legale e/o operativa in uno dei Comuni appartenenti all'area della Città Metropolitana di Napoli e sono raggruppati nelle seguenti categorie:

	SETTORE	NUMERO DIPENDENTI
	Edilizia	Qualunque
	Agricoltura	Qualunque
	Artigianato	Qualunque
	Istruzione (istituti paritari)	Qualunque
Altri Settori:	Aziende	Fino a 10
	Aziende	Da 11 a 49
	Aziende	A partire da 50

Art. 3 - NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE E CATEGORIE PREMIATE

Per presentare la propria candidatura al **Premio Azienda Sicura** è necessario essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il lavoro in termini contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali e non essere stata interessata da provvedimento sanzionatorio da parte degli ispettori di vigilanza in materia lavorativa nei due anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della candidatura al presente bando (vedi art. 4). Rispondere, infine, al questionario allegato. **(Allegato 1)**

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Per partecipare al **Premio Azienda Sicura** occorre presentare la propria candidatura corredata di ogni documentazione ritenuta utile, compreso l'apposito formulario, controfirmato dal legale rappresentante dell'azienda. Saranno ammesse le candidature pervenute entro e non oltre il 31 dicembre 2017 in cui la documentazione (formulario e documenti in esso indicati – **Allegato 1** e **Allegato 2**) dovrà essere inviata unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: osservatorio.sicurezza@pec.comune.napoli.it il cui oggetto dovrà recare la dicitura: "Premio Azienda Sicura 2017".

Art. 5 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'istruttoria generale delle candidature sarà eseguita da un'apposita Commissione dell'Osservatorio "Napoli Città Sicura", con sede in Via Verdi 35, Napoli, composta da esperti del settore e da esponenti delle istituzioni a cui spetterà l'individuazione delle candidature meritevoli.

La cerimonia di premiazione avverrà in occasione della "Giornata Cittadina della Sicurezza" prevista in data 5 marzo 2018 e celebrata con cerimonia solenne in Consiglio Comunale di Napoli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico: 0817959744 i giorni dispari nelle ore 10:00-13:00 e tramite posta elettronica: osservatorio.sicurezza@comune.napoli.it

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, i dati richiesti nella modulistica del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dalla normativa.

Art. 7 - PREMIO

Alla prima azienda classificata in ognuno dei sette settori indicati nel presente bando, sarà erogata un'attività di Alta Formazione - non ricadente nella formazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - in ragione delle esigenze dell'azienda stessa, offerta gratuitamente dai partners dell'Osservatorio così come nel dettaglio:

AIP&P

erogazione di un corso di antincendio relativo all'ambito dei cantieri edili;

A.N.CO.R.S.

erogazione di un corso tra quelli disponibili in portfolio da tenersi in aula o presso la sede del vincitore;

Ordine dei Geometri di Napoli

erogazione di un corso tra quelli disponibili in portfolio da tenersi in aula o presso la sede del vincitore;

Ordine degli Ingegneri di Napoli

disponibilità di 10 posti aula per corsi in programma nell'anno;

Ordine dei Periti Industriali di Napoli

erogazione di un corso tra quelli disponibili in portfolio da tenersi in aula o presso la sede del vincitore;

Ordine degli Psicologi di Napoli

erogazione di corso sui "rischi derivanti da stress da lavoro correlato", previa approfondita analisi dei bisogni interni all'azienda vincitrice;

Osservatorio per la Sicurezza sui luoghi di lavoro in collaborazione con le professionalità di INAIL e INPS

erogazione di corso da decidere con l'azienda vincitrice;

PROMOS Ricerche

erogazione di un corso per "Auditor di Sistemi di Gestione della Sicurezza" (BS OHSAS18001) a disposizione di un referente per ogni impresa vincitrice;

UNISIN Regionale Campania

disponibilità di professionalità per tenere corsi di formazione in comunicazione

- pari opportunità e differenze di genere - tematiche legate alla sicurezza di genere - congedi e permessi;

UIL

erogazione di corso di approfondimento circa "Primo Soccorso e Gestione delle Emergenze" da tenersi in aula o presso la sede dell'azienda vincitrice;

Confartigianato (Ass.ne S.I.N.)

disponibilità all'erogazione di corsi di formazione attinenti la "Responsabilità sociale, sostenibilità ed etica d'impresa" e le "Normative comunitarie, nazionali e regionali della Campania, in materia ambientale" a disposizione di un referente per ogni impresa vincitrice;

Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, Consolato Regionale e Provinciale di Napoli

disponibilità ad erogare interventi seminariali di approfondimento su tematiche da concordare con l'istituto scolastico vincitore;

CONFAPI

erogazione di un corso tra quelli disponibili in portfolio da tenersi in aula o presso la sede del vincitore;

Ordine Consulenti del Lavoro di Napoli

disponibilità di professionalità per erogare approfondimenti di consulenza circa "Diritti dei lavoratori".

L'Osservatorio per la Sicurezza di concerto con l'Amministrazione Comunale si riserva di assegnare ulteriori tipologie di premio alle aziende vincitrici.

Cons. Vincenzo Solombrino

Presidente Osservatorio per la Sicurezza sui luoghi di lavoro
"Napoli Città Sicura"

PREMIO AZIENDA SICURA ALLEGATO 1
Dichiarazione in autocertificazione ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a *Cognome e Nome* _____

nato/a a _____ il ___/___/___ e residente a _____ (_____)

in _____ n. _____

Cod. Fisc. _____

In qualità di titolare/rappresentante dell'azienda _____

forma giuridica _____ data costituzione ___/___/___

Con sede legale a _____ (_____)

in _____ n. _____ C.A.P. _____

Con sede operativa a (solo se diversa dalla sede legale) _____ (_____)

in _____ n. _____ C.A.P. _____

P.Iva _____ Cod.Fisc. _____

Persona di riferimento per eventuali contatti:

Cognome e Nome _____

Tel. _____ Fax _____ Cell. _____

e-mail _____ sito web _____

DICHIARA

1. Di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28/12/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non corrispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n. 445.
2. Di essere regolarmente registrato presso la Camera di Commercio di Napoli al registro Imprese n. _____ in data _____
3. Di essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio.
4. Che l'azienda non è in stato di liquidazione volontaria e non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale.
5. Di essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL e con quanto previsto in termini contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali e dalla Cassa Edile (solo per il comparto delle costruzioni).
6. Di aver dato attuazione agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in relazione alle attività lavorative svolte.
7. Di aver preso debita visione del bando e di accettarlo integralmente.
8. Che negli ultimi due anni dalla data di scadenza di presentazione della candidatura al presente bando non sia stato oggetto di provvedimenti sanzionatori in materia lavorativa, assicurativa, previdenziale e/o sicurezza.
9. Che si impegna a fornire alla giuria del bando documentazione e dati ulteriori su richiesta.

Allega

La seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione:

10. Scheda di descrizione dell'azienda e degli strumenti e/o procedure utilizzate nel campo della sicurezza sul lavoro, in formato elettronico (Allegato 2).
11. Fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del firmatario della domanda.

_____, il ____ / ____ / _____

Timbro e Firma del Legale
Rappresentante dell'Impresa

CRITERI PER ASSEGNAZIONE PREMIO ALLEGATO 2

I premi saranno assegnati, per ognuna delle classi previste, a seguito della valutazione da parte di una Commissione sulla scorta di apposite schede pervenute dalle aziende che intendano partecipare al bando.

Tali schede consisteranno in una raccolta di dati finalizzati a valutare il grado di consapevolezza e di effettivo impegno in materia di prevenzione e protezione per gli infortuni sul luogo di lavoro, considerando come requisito minimo il rispetto della normativa vigente.

Criteria individuati (da calcolare sul triennio 2014-2016) a disposizione della Commissione giudicante:

1. **Numero di infortuni** calcolato rispetto al numero dei lavoratori e tenendo conto, con appositi pesi, della durata dell'assenza dal posto di lavoro causata dall'infortunio (fino a 3 giorni, da 4 a 30 giorni, oltre 30 giorni).
2. **Trend infortunistico:** valutazione effettuata costruendo un indice di frequenza degli infortuni mettendo in rapporto, per ogni anno, il numero di infortuni rispetto al numero di ore di lavoro effettuato.
3. **Richiesta agevolazioni INAIL (OT24):** Presentazione della domanda all' INAIL a seguito dell'effettuazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
4. **Numero di ore di formazione per lavoratore:** da calcolare solo nella misura eccedente le ore previste dal D. Lgs. 81/08, stante la documentazione effettivamente presentata dall'azienda.
5. **Presenza di un modello di gestione della salute e sicurezza sul lavoro:** in riferimento all'art. 30 del D. Lgs. 81/08 (OHSAS, le Linee Guida UNI INAIL ISPESL, 18001).
6. **Valutazione e selezione di fornitori** effettuata tenendo conto dell'applicazione di politiche per la sicurezza da parte delle aziende terze.
7. **Frequenza delle simulazioni documentate** atte a verificare i piani di emergenza e di evacuazione dalla sede operativa.
8. **Modulo lasciato alla libera compilazione del datore di lavoro** con il quale può descrivere (allegando apposita documentazione) gli interventi, non previsti nei precedenti criteri e non già richiesti dal D. Lgs. 81/08, effettuati ai fini del miglioramento della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori.

Esempi:

- ✓ Riunioni periodiche effettuate con frequenza superiore a quanto previsto dalla legge.
- ✓ Adozione di modelli di responsabilità sociale (S.A. 8000).

RISCHI NATURALI: la valutazione dei rischi e gli altri obblighi di sicurezza

di Pierpaolo Masciocchi

La valutazione e la prevenzione dei rischi inerenti i fenomeni naturali è uno degli obiettivi principali che è stato perseguito negli ultimi anni dalla comunità scientifica e da coloro che, a vario titolo, si occupano della gestione territoriale. Per rischio naturale si intende il prodotto tra la probabilità che accada un fenomeno naturale potenzialmente pericoloso (pericolosità), la vulnerabilità del territorio colpito (compresi i beni in esso contenuti) e il valore economico dei beni esposti nel territorio stesso. Il rischio è direttamente proporzionale al danno atteso per l'uomo (inclusi i beni economici e sociali) e l'ambiente.

Pericolosità e rischio sono quindi aspetti complementari dello stesso problema; tali concetti tendono spesso a essere usati in maniera confusa e ambigua, fino a scambiare il significato. La pericolosità di un evento naturale (es., terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni, valanghe, etc.) è definita come la probabilità che l'evento, di una certa magnitudo, si verifichi in una specifica area ed entro un determinato periodo di tempo.

Il rischio naturale consegue dalla pericolosità, quando l'evento minaccia, in maniera più o meno intensa, la vita umana, i beni e le risorse economiche, l'ambiente. Il rapporto tra pericolosità naturale ed attività umane (rischio) è fortemente instabile, condizionato dall'incessante sviluppo edilizio ed infrastrutturale, e dagli interventi mirati a ridurre la vulnerabilità.

Non di rado, all'origine di un'amplificazione dei dissesti in atto o dell'innescio di nuovi, sono proprio le modalità inappropriate di utilizzo e gestione del territorio. Eventi naturali anche non estremi possono comportare, in un territorio altamente antropizzato, conseguenze comunque gravi sulla popolazione e sulle infrastrutture a suo servizio. Per questo motivo, una precisa individuazione e caratterizzazione delle aree soggette a pericolosità è funzionale sia alla salvaguardia delle aree urbane già esistenti (attraverso azioni di mitigazione del rischio), sia alla corretta definizione delle future destinazioni d'uso del territorio.

L'Italia, a causa della sua particolare collocazione geodinamica ed in considerazione della sua alta densità demografica, è interessata per la quasi totalità del suo territorio da situazioni di rischio naturale. Una prima distinzione tra i vari tipi di pericoli può essere fatta considerando l'origine di tali eventi; si hanno quindi pericoli naturali, tecnologici e sociali, come evidenziato nella Tabella in seguito riportata.

TABELLA 1.1.1 CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI (ALEXANDER, 2002)	
TIPO DI PERICOLO	ESEMPIO
NATURALE	
Geologico	Terremoto, eruzione vulcanica, movimenti di versante, erosione accelerata, subsidenza
Meteorologico	Uragano, tornado, valanghe e bufere di neve, grandinata, pioggia intensa, nebbia, siccità, fulmini
Idrologico	Inondazioni lente e veloci
Oceanografico	Tsunami (di origine geologica), tempesta marina (di origine meteorologica)
Biologico	Incendi, epidemie
TECNOLOGICO	
Materiali nocivi	Sostanze cancerogene, mutagene, metalli pesanti
Processi pericolosi	Crolli strutturali, emissioni radioattive
Apparecchiature e macchine	Esplosivi e ordigni inesplosi, veicoli, treni, aerei
Infrastrutture e insediamenti industriali	Ponti, dighe, miniere, raffinerie, oleodotti, reti elettriche
SOCIALE	
Attentati terroristici	Esplosioni, dirottamenti
Incidenti a causa della folla	Scontri di piazza, dimostrazioni

Fonte: Arpa Piemonte, 2015

Dunque, anche a livello internazionale la sfida globale che si sta affrontando è come meglio anticipare, quindi gestire e ridurre, i rischi connessi ai fenomeni naturali considerando i pericoli potenziali entro i propri piani di sviluppo e politiche ambientali.

La predisposizione di misure a difesa dell'incolumità dei cittadini si è evoluta e attualmente, a fianco delle classiche azioni di protezione civile riguardanti le problematiche connesse alla fase di emergenza vera e propria, esistono ormai attività di previsione e prevenzione che in tutto e per tutto fanno parte dell'intero processo di gestione del rischio.

Ma oltre a queste attività – che sono di pertinenza prioritariamente del settore pubblico – esistono anche obblighi prevenzionali che ricadono direttamente sulle imprese? Detto in altri termini, spetta ai datori di lavoro svolgere una valutazione specifica di queste tipologie di rischio?

In Europa, in assenza di una disciplina organica specificamente dedicata ai rischi naturali o ambientali, le misure tecnico-organizzative per fronteggiare questi eventi possono essere agevolmente tratte dalle direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro, a partire dalla direttiva-quadro 89/391/CEE, che indica alcuni principi cardine che bene si attagliano anche ai fenomeni in esame:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro alla persona;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;
- programmare la prevenzione in chiave sistemica, integrando in essa la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

La direttiva-quadro del 1991, da tempo recepita nei vari Stati membri della Unione europea, detta inoltre una serie di obblighi puntuali in capo al datore di lavoro e ai lavoratori.

Queste misure, trasversali a tutti i settori produttivi, hanno notevoli risvolti pratico-operativi anche sulle attività di prevenzione e gestione ordinaria e di gestione emergenziale degli effetti dei disastri ambientali e delle calamità naturali.

Si pensi all'obbligo di istituire un apposito servizio di prevenzione e protezione, ai dispositivi di protezione individuali e collettivi, alla informazione e formazione dei lavoratori sui rischi generali e specifici connessi alla attività lavorativa e sui dispositivi di protezione.

Con riferimento poi alle misure di gestione delle emergenze, il datore di lavoro è tenuto ad organizzare stabilmente un servizio di pronto soccorso e di lotta antincendio, a predisporre idonei piani di evacuazione dei lavoratori, ad adottare misure idonee in caso di pericolo grave e immediato ed organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, assistenza medica, emergenza, salvataggio e lotta antincendio.

A fronte di emergenze o pericoli in corso il datore di lavoro deve inoltre:

a) informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

b) prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro;

c) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato.

Per contro, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

Nel complesso si può ritenere che la svolta imposta dalla legislazione comunitaria abbia comportato l'allontanamento da un approccio alla prevenzione trainato dalla tecnologia a favore di una politica di sicurezza e salute sul lavoro molto più incentrata sul comportamento del lavoratore, sulle strutture organizzative, sulla partecipazione attiva e sul dialogo sociale.

Va tuttavia sottolineato che nei provvedimenti di recepimento delle normative europee a livello nazionale, in Italia, al pari di quelle di molti altri ordinamenti, non sono esplicitate specifiche procedure di gestione ordinaria ed emergenziale volte a fronteggiare gli effetti di calamità naturali ovvero di disastri tecnologici o ambientali.

L'unico riferimento utile in proposito è possibile trarlo dall'articolo 28 del D.Lgs 81/08 il quale dispone che la valutazione dei rischi, "anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (...)" e deve contenere, tra l'altro:

- una relazione nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

Evidente ritenere che fra tutti i rischi oggetto di valutazione debbano essere ricompresi anche quelli naturali.

I compiti di gestione dei rischi naturali consistono nell'osservare costantemente i fattori rilevanti e registrare periodicamente i rischi.

A partire dai rischi, che vengono valutati sotto il profilo della loro «accettabilità», devono essere definite le necessità d'intervento e le priorità necessarie per gestire il processo con misure appropriate.

Grazie a queste misure è possibile evitare nuovi rischi inaccettabili, ridurre i rischi inaccettabili e assumersi quelli accettabili. La gestione dei rischi permette di rispondere a tre domande centrali, ovvero:

Domanda	Risposta
<i>Che cosa può succedere?</i>	<i>L'analisi dei rischi si fonda su processi sistematici e scientifici, in cui vengono registrate non solo l'intensità e la frequenza dei pericoli naturali bensì anche l'entità dei danni possibili.</i>
<i>Che cosa permettiamo che succeda?</i>	<i>Attraverso la valutazione dei rischi si decide quali rischi possono essere considerati accettabili e quali inaccettabili. Un rischio può essere considerato accettabile quando, per valide ragioni, viene valutato «sopportabile».</i>
<i>Che cosa occorre fare?</i>	<i>Attraverso specifiche misure è possibile contenere i rischi futuri in una dimensione accettabile, ridurre i rischi esistenti a un livello accettabile e disciplinare la gestione dei rischi rimanenti. La pianificazione integrale delle misure è un processo di ottimizzazione in cui vengono ponderati i rischi e le opportunità e in cui la proporzionalità dev'essere rispettata in tutti gli aspetti della sostenibilità. In questo processo si decide anche fino a che punto i rischi possono essere evitati, ridotti o assunti.</i>

Le misure per tenere sotto controllo i rischi sono molteplici e devono essere combinate tra di loro in modo ottimale.

Esse devono inoltre coprire le tre fasi «prevenzione», «gestione» e «rigenerazione». In un interessante studio condotto dall'Ufficio federale svizzero della protezione della popolazione (Cfr. Livelli di sicurezza per i pericoli naturali, agosto 2013) è riportata una tabella illustrativa, che in seguito si richiama, ove è schematicamente evidenziata la gamma delle misure della gestione integrale dei rischi e delle fasi in cui le misure trovano applicazione.



È chiaro poi che le azioni specifiche da porre in essere per gestire i rischi dipendono dalle diverse tipologie di fenomeni naturali che possono accadere.

In linea generale le procedure più ricorrenti da seguire al verificarsi di eventi naturali sono le seguenti:

- *i lavoratori devono sospendere le attività, abbandonare i posti di lavoro e recarsi nei luoghi sicuri previsti dal piano di evacuazione (normalmente all'aperto fuori dal raggio di possibili cadute di apparecchi, macchine, strutture);*
- *devono essere sospesi l'utilizzo degli apparecchi di sollevamento e vietate le attività o anche la sola permanenza sui ponteggi esterni, sulle carpenterie ed in genere sulle opere provvisorie;*
- *devono essere sospese le erogazioni delle energie che alimentano il cantiere;*
- *prima della ripresa delle attività devono essere ispezionati accuratamente i siti e si deve provvedere alla verifica delle condizioni di stabilità e di normale esercizio di tutte le linee e reti di alimentazione del cantiere, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature, delle opere provvisorie e delle strutture costruite e costruende. La verifica deve essere effettuata da lavoratori esperti (appositamente formati) sotto la guida di un preposto.*
- *devono essere previste, in relazione alle caratteristiche e dimensioni dei lavori, squadre di emergenza e di salvataggio opportunamente attrezzate ed istruite per il pronto intervento in soccorso di lavoratori eventualmente coinvolti.*
- *in presenza di forti venti devono essere sospesi i lavori di movimentazione di materiali e attrezzature di rilevante superficie. Quando i lavori vengono eseguiti in zone ove sono prevedibili manifestazioni ventose di rilievo bisogna evitare di lasciare situazioni "sospese" rispetto ai cicli di lavorazioni che possono determinare l'instabilità delle costruende opere, delle opere provvisorie o delle attrezzature.*

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Sicurezza24")

PRO ONE - Silvent - Numero uno nella sicurezza **L'innovativa pistola di soffiaggio per un ambiente sicuro e migliore**

Silenziosa, efficace e robusta. Si chiama Pro One: l'innovativa pistola della svedese Silvent, uno dei principali produttori al mondo di tecnologia avanzata per aria compressa. Ha già al suo attivo il Premio internazionale «Red Dot Award: product designed 2017», la più importante e prestigiosa gara sul design dal 1950.

Pro One porta a casa il Premio, per ergonomia e design innovativo, ma soprattutto la garanzia di migliorare l'ambiente di lavoro, di ridurre i rischi di incidenti negli impianti produttivi di tutto il mondo.

Lo studio e lo sviluppo di questa pistola ha impegnato per ben 5 anni il reparto di ingegneria della Silvent. « La pistola è uno degli strumenti più usati negli ambienti produttivi, ma quello che sfortunatamente provoca un alto numero di incidenti sul lavoro. Vogliamo invertire questa tendenza e dopo 5 anni di ricerca, studi, test con importanti industrie, possiamo ora presentare Pro One, la pistola sicura, silenziosa ed efficiente » commenta Anders Erlandsson CEO di Silvent AB.

Un progetto ambizioso che offre sul mercato, per la prima volta, uno strumento robusto progettato anche per l'utilizzo in ambienti estremi. Pro One è unica in molti sensi: il **manico** super ergonomico, per ogni tipo di presa, mano e utilizzo, riduce il rischio di lesioni da lavori ripetitivi. "Lo **speciale ugello di soffiaggio**, in inox, è stato studiato per generare una forza concentrata, una diminuzione del rumore di oltre 10 dB(A) che riduce il rischio di lesioni all'udito" spiega Rasmus Tibell - Ingegnere Responsabile del dipartimento tecnologia – ideatore e realizzatore del progetto Pro One.

Un'altra caratteristica, a salvaguardia dell'udito, è la **speciale valvola** che evita rinculi e picchi di pressione acustica in sede di scollegamento. Un altro punto di forza è il **grilletto** che consente di variare la forza di soffiaggio con estrema precisione e che, grazie alla sua apertura indipendente dalla pressione, riduce il rischio di lavori ripetitivi. "La Silvent si impegna per garantire ai propri dipendenti un buon ambiente di lavoro. Siamo quindi orgogliosi di contribuire a questa causa, anche fuori dall'azienda, con il lancio di Pro One» conclude Anders Erlandsson.



Dal 1 settembre Pro One è disponibile in 77 Paesi nel mondo. Per maggiori informazioni www.Silvent.com

Silvent aiuta i produttori ad ottimizzare l'energia e migliorare l'ambiente di lavoro. La sede centrale è a Borås, in Svezia, dove si svolge la ricerca e lo sviluppo. La società ha un'esperienza unica nel settore delle dinamiche dell'aria compressa. I prodotti Silvent e le soluzioni di soffiaggio con aria compressa sono utilizzate dai principali produttori e marchi in tutto il mondo. Silvent fa parte del gruppo Lifco, quotato su Nasdaq Stockholm

(Caterina Luchetti - Working Environment Specialist - Silvent South Europe)

NEWS/APPROFONDIMENTI "CANTIERI"

La frequenza dei sopralluoghi del CSE in cantiere di Mario Gallo

La S.C. di Cassazione, sez. IV pen., con la sentenza [5 ottobre 2017, n. 45853](#), è intervenuta nuovamente sul delicato tema della responsabilità del coordinatore per l'esecuzione delle opere nei cantieri temporanei e mobili; con l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del [D.Lgs. 528/99](#), che occorre ricordare novellò l'abrogato [D.Lgs. 494/96](#), la posizione di garanzia ricoperta da tale soggetto della prevenzione ha subito modifiche sostanziali che hanno dato origine a diverse e considerevoli zone d'ombra non superate dal [D.Lgs. 81/08](#).

A tale figura, infatti, secondo quanto prevede ora l'art. 92 del citato decreto sono attribuite delle non meglio precisate funzioni di "alta vigilanza" all'interno del cantiere che, invero, secondo un orientamento giurisprudenziale che, ormai, tende a consolidarsi va ben oltre le sole fasi nelle quali si registrano delle interferenze tra l'attività delle diverse imprese, assumendo, così, un dovere di vigilanza generale su tutte le fasi lavorative.

Sotto questo profilo parte della dottrina ha, quindi, sollevato il problema della confusione di ruoli tra tale figura e quella del datore di lavoro che, tuttavia, la giurisprudenza della S.C. tende fermamente a respingere sottolineando che le stesse occupano distinte e autonome posizioni di garanzia [Cfr. ex multis Cass. pen. Sez. IV, 9 aprile 2009, n. 19756; Cass. pen. Sez. IV 17 novembre 2014, n. 47283]; in effetti il dovere di vigilanza di queste due figure si pone su piani diversi e, come vedremo, nella sentenza in commento la S.C. ha dettagliato magistralmente quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori facendo emergere alcuni elementi d'indubbio interesse per quanto riguarda sia le modalità con quali questo controllo deve realizzarsi che la frequenza temporale delle verifiche mitigando, così, quella visione di "sceriffo di cantiere" di cui la dottrina più accorta ne ha messo in risalto i tratti caratteristici in occasione dell'emanazione del già citato [D.Lgs. 528/99](#).

Il caso

La vicenda processuale affrontata dalla S.C. di Cassazione trae origine da un grave infortunio avvenuto nel 2011 in un cantiere della provincia d'Imperia; alla ditta B. S.n.C. era stato affidato l'appalto per la realizzazione di un'area pubblica di sosta nel centro storico e, tra le opere da eseguire, era stato previsto anche lo smontaggio della recinzione, dell'altezza di circa due metri, che circondava l'area adiacente un campo sportivo, con sostituzione della stessa mediante posa in opera di una rete metallica nuova della stessa altezza.

Nel mese di febbraio un muratore, assunto qualche anno prima con il contratto di apprendistato, era stato inviato sul cantiere da uno dei soci con l'incarico di rimuovere la recinzione, avvalendosi nell'occorrenza di una scala costituita da un solo tronco, con un montante privo, però, di dispositivo antisdrucchiolo e troppo corta rispetto al tipo d'intervento richiesto.

Il lavoratore per sopperire a questa carenza (grave) aveva, pertanto, posizionato la scala su una cisterna, appoggiandola ad un palo della luce cadendo, poi, dalla stessa procurandosi così un trauma cranico; per tale infortunio venivano tratti a giudizio oltre i due soci della B. S.n.C., giudicati separatamente, anche R.A. al quale veniva contestato il reato di lesioni personali colpose, di cui agli artt. [40](#), [113](#), [590](#), [commi 2, 3 e 4 c.p.](#), perché nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza aveva omesso di recarsi sul cantiere e di effettuare i necessari controlli.

Il Tribunale d'Imperia, tuttavia, aveva assolto il R.A.; la decisione veniva, poi, confermata dalla Corte d'Appello di Genova; avverso tale sentenza il lavoratore infortunato parte civile ha proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito lamentando il vizio della motivazione e l'erronea applicazione e violazione di legge.

In particolare secondo il ricorrente la Corte d'Appello si sarebbe limitata a confermare acriticamente la sentenza di primo grado sulla base di un'unica testimonianza, ossia quella di un teste per altro collaboratore del coordinatore il quale aveva affermato che quest'ultimo aveva effettuato sopralluoghi sul cantiere a cadenza settimanale; ad avviso del lavoratore, invece, l'imputato non si sarebbe mai visto sul cantiere per svolgere la sua attività rilevando, inoltre, che la sentenza avrebbe taciuto rispetto alle risultanze processuali.

Con propria memoria il coordinatore R.A. ha contestato il ricorso, rilevando che in effetti esso riproporrebbe le doglianze formulate con l'appello e non sarebbe autosufficiente, non essendo stato neppure denunciato un vizio specifico, né indicati i capi della sentenza oggetto di censura e le specifiche ragioni di doglianza.

La S.C. ha, tuttavia, respinto graniticamente il ricorso confermando a pieno la decisione dei giudici di merito sulla base di un ragionamento che può essere così brevemente riassunto.

Variazioni al capitolato d'appalto e mancata informazione del coordinatore

Un primo elemento sottolineato dai giudici della Cassazione è che nel caso de quo la lavorazione nel corso della quale si era verificato l'infortunio, come accennato consistente nell'eliminazione della rete di corda posta a recinzione superiore del campo di calcio, non era ricompresa tra quelle previste nel capitolato d'appalto.

Per altro non è nemmeno emerso che il coordinatore avesse avuto conoscenza di eventuali direttive in deroga, impartite al lavoratore infortunato da parte del datore di lavoro o di altri; il dato rilevante, infatti, è che gli accertamenti hanno messo in luce la sussistenza di anomalie nell'affidamento dell'incarico al lavoratore da parte del datore nonché l'estraneità delle opere rispetto all'oggetto del capitolato d'appalto e la prova che il R.A., per fatto al medesimo non addebitabile, come detto era all'oscuro di tali direttive in deroga.

Infatti la rimozione della rete "(...) non era prevista nell'appalto, come confermato dall'esame del contratto e del PSC e dalla testimonianza del sindaco del comune appaltante e del responsabile del procedimento dell'ente. Peraltro, era pure documentalmente emerso che, ove erano contemplate opere da eseguirsi in altezza, era stato previsto l'uso di dispositivi di sicurezza adeguati".

Alta vigilanza e obbligo di presenza in cantiere del coordinatore

*In ordine, poi, alla frequenza dei sopralluoghi del coordinatore nel cantiere la S.C. non ha mancato di sottolineare che la posizione di garanzia di tale soggetto si affianca a quella di altre figure e l'attuale disciplina del **D.Lgs. 81/08**, riserva ad esso compiti di "alta vigilanza" che si articolano essenzialmente:*

nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);

- *sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;*
- *nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS);*
- *nell'assicurazione della coerenza del POS rispetto al PSC;*
- *nell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute [Cfr. Cass. pen. sez. IV n. 3288 del 23 gennaio 2017; in senso conforme, cfr. sez. IV n. 44977 del 12 giugno 2013; n. 46991 del 12 novembre 2015; n. 47834 del 26 aprile 2016; n. 27165 del 24 maggio 2016].*

*Tali controlli per i giudici di legittimità non possono essere meramente formali, ma vanno svolti in concreto, sebbene "(...) non sia richiesta la presenza quotidiana del coordinatore sul cantiere, ma la sola presenza rispetto ai momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo esercitata o da esercitarsi" e riprendendo un precedente orientamento hanno ulteriormente evidenziato che "(...) il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92, c. 1, lett. f, **D. Lgs. 81/08**).*

Di conseguenza anche se il coordinatore non può esimersi dal prevedere momenti di verifica, essi non possono avere cadenza quotidiana e, parallelamente "(...) l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare segni di una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale"; al contrario, invece, il coordinatore ha una autonoma funzione di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e "(...) non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto" [Cfr. Cass. pen. Sez. IV n. 18149 del 21 aprile 2010].

Si tratta, invero, di una posizione che in effetti già emerge in altre sentenze della S.C. [Cfr. Cass. pen. Sez. IV n. 26289 del 22 giugno 2015] ma è necessario anche sottolineare che si tratta di un orientamento certamente non univoco; infatti, in altre occasioni ha ritenuto al contrario come obbligo del coordinatore recarsi continuamente in cantiere per compiere le prescritte verifiche, dovendosi per questo ritenersi come necessaria la sua presenza stabile in cantiere [Cfr. ex multis Cass. Sez. IV pen. 14 giugno 2011, n. 32142; Cass. Sez. IV pen. 26 ottobre 2011, n. 46820; Cass. Sez. IV pen. 14 giugno 2011, n. 41993; Cass. Sez. IV pen. 21 aprile 2010, n. 18149].

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Sicurezza24")



A.N.CO.R.S.

La soluzione per la redazione del Manuale di autocontrollo alimentare

SubitoHACCP è il software web-based che ti permette di redigere in autonomia il piano HACCP (Manuale, registri di controllo, nomine...) della tua azienda o dei tuoi clienti.

OFFERTA ASSOCIATI ANCORS

Disponibile in versione:		Consulente:	€ 490,00 + Iva
		Promo ANCORS:	€ 350,00 + Iva
		Singola Azienda:	€ 120,00 + Iva
		Promo ANCORS:	€ 90,00 + Iva

Acquista su SUBITOHACCP.IT inserendo il codice promo **ANCORSHACCP**

NEWS/APPROFONDIMENTI "ANTINCENDIO"

La prevenzione incendi nelle attività di frantoio oleario-oleificio di Dario Zanut

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota 26 settembre 2017, prot. 0012622 ha emanato le Linee Guida di Prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio, elaborate in collaborazione con le Associazioni di categoria FOOI - Filiera Olivicola Olearia Italiana.

Il deposito di olio di oliva vergine è una un'attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, ricompresa al punto 12 dell'allegato I d.P.R. 151/11 (Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³).

La norma è redatta con prescrizioni contestuali e particolari dell'attività coinvolta, ed è strutturata in due Titoli:

- **Titolo I**

1. generalità

1.1 - termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1.2 - rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi

- **Titolo II**

2 - Ubicazione

3 - Caratteristiche costruttive

4 - Misure per il dimensionamento delle vie esodo

5 - Aree ed impianti a rischio specifico dei frantoi

6 - Dispositivi di controllo per i serbatoi

7 - Impianti elettrici

8 - Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

9 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

10 - Controllo dei prodotti della combustione

11 - Segnaletica di sicurezza

12 - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

La norma è redatta con prescrizioni contestuali all'attività, di cui segnaliamo alcune parti importanti:

Nel titolo I, al punto 1.1 - termini, definizioni e tolleranze dimensionali, si introducono delle terminologie tipiche dell'attività interessata:

- *Blanketing o inertizzazione dei serbatoi di stoccaggio*: è la tecnica utilizzata per inertizzare lo spazio di testa dei contenitori degli oli intermedi e dei contenitori di stoccaggio tramite l'immissione di azoto gassoso o argon per uso alimentare all'interno del serbatoio, il suo scarico in atmosfera attraverso sfiatatoi, con il mantenimento così di un'atmosfera interna sempre inerte ed a pressione costante. I prodotti così protetti preservano le loro specificità qualitative ed organolettiche.
- *Frantoio oleario o oleificio*: l'impresa ovvero l'attività produttiva esercitata per la produzione di olio attraverso la molitura delle olive, lo stoccaggio per deposito e l'eventuale commercializzazione del prodotto ottenuto.
- *Olio di oliva vergine*: prodotto ottenuto dalla molitura del frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici in condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione.

Gli oli di oliva vergini sono classificati nelle seguenti categorie merceologiche:

a) Olio extra vergine di oliva con acidità libera massimo di 0,8 %;

b) Olio di oliva vergine con acidità libera massimo di 2.0 %;

c) Olio di oliva lampante con acidità libera > 2.0 %, non direttamente commestibile se non previamente raffinato.

- *Deposito*: locale adibito allo stoccaggio degli oli di oliva vergine sfusi ottenuti dalla frangitura, contenuti in appositi serbatoi adatti all'immagazzinamento e conservazione di liquidi alimentari.
- *Sottoprodotti di frantoio*: i residui, quali foglie, sansa, acqua di vegetazione e nocciolino, derivanti dalla molitura delle olive destinati ad un ulteriore processo di estrazione dell'olio oppure utilizzati per la produzione di energia.
- *Serbatoio di olio di oliva vergine*: contenitore di capacità variabile ad asse verticale od orizzontale, in acciaio inox oppure in materiale plastico adatto al contatto con gli alimenti.
- *Capacità totale del deposito*: quantità totale di olio immagazzinato nei serbatoi espressa in metri cubi.
- *Periodo di immagazzinamento dell'olio*: periodo espresso in mesi durante il quale l'olio rimane immagazzinato nel deposito.
- *Serbatoio interrato*: serbatoio posto completamente al di sotto del piano di calpestio.
- *Temperatura di infiammabilità*: è la più bassa temperatura di un liquido alla quale, in condizioni specifiche, un liquido emette vapori in quantità sufficiente a formare con l'aria una miscela in grado di accendersi.
- *Temperatura di accensione olio di oliva*: rappresenta la temperatura minima alla quale l'olio di oliva in presenza d'aria brucia senza necessità di innesco. Essa è pari a circa 390 °C.
- *Impianto di protezione attiva*: impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, impianto di estinzione o controllo dell'incendio di tipo automatico o manuale ed impianto di controllo del fumo e del calore.
- *Imbottigliamento*: operazione meccanica o manuale con la quale si riempiono contenitori in vetro o in lattina.

Confezionamento: operazione meccanica o manuale con la quale l'olio precedentemente imbottigliato viene imballato o sistemato in un involucro di carta, cartone, plastica o similari.

Nel titolo Titolo II sono considerati tutti gli aspetti di sicurezza antincendio riguardanti l'attività, ed in particolare:

2 - Ubicazione

2.1 - Generalità: viene indicata la quota del piano di calpestio (> - 10m dal piano esterno di accesso dei mezzi di soccorso) e la quota per le aree destinate al pubblico (> - 7.5m)

2.2 - Comunicazioni e separazioni

I locali di deposito non devono comunicare con locali di attività ad essi non pertinenti.

L'abitazione del custode potrà comunicare con il locale deposito mediante porta in materiale non combustibile.

I locali di deposito con capacità totale in deposito superiore ai 6 m³ devono essere realizzati con strutture portanti e separanti aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco previste dal successivo punto 3.1.

Essi, inoltre, possono comunicare con locali di attività pertinenti e non soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del d.P.R. 151/11, mediante porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco previste dal successivo punto 3.1.

All'interno dei locali in cui si svolgono attività di confezionamento di oli di oliva vergine è possibile mantenere una quantità di olio immagazzinata, in serbatoi non interrati, non superiore a 6 m³.

All'interno dei locali di deposito di olio di oliva è consentita l'attività di imbottigliamento. serbatoi interrati possono essere ubicati all'interno del frantoio, nel rispetto delle norme igieniche in vigore.

3 - Caratteristiche costruttive

3.1 - Resistenza al fuoco

I locali deposito con presenza di serbatoi realizzati in materiale non combustibile devono essere realizzati con strutture e sistemi di compartimentazione con le seguenti caratteristiche:

- *incombustibili, se strutturalmente separati da altre opere da costruzione e tali che un eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse;*
- *resistenti al fuoco secondo il d.m. 9 marzo 2007 e, comunque, con caratteristiche non inferiori a R/REI/EI 60.*

Qualora i serbatoi siano inertizzati, per il calcolo del carico d'incendio non si dovrà tener conto della quantità di olio immagazzinata all'interno dei serbatoi ma soltanto degli altri materiali eventualmente presenti nel locale. Nel caso in cui i serbatoi siano interrati, i depositi devono essere realizzati con strutture portanti e di separazione incombustibili.

I locali deposito con presenza di serbatoi realizzati in materiale combustibile (PET, plastica, ecc.) devono essere realizzati con strutture portanti e di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco determinate secondo il d.m. 9 marzo 2007. Per il calcolo del carico di incendio si dovrà anche tener conto della quantità di olio immagazzinata all'interno dei serbatoi stessi.

3.2 - Compartimentazione

I depositi di olio di oliva vergine devono essere suddivisi in compartimenti antincendio, anche su più livelli, di superficie non superiore a 1000 m². Le aree occupate da attività a rischio specifico devono costituire compartimento antincendio autonomo. Gli elementi di separazione dei compartimenti devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a quelle indicate nel precedente punto 3.1.

In considerazione dell'adozione di sistemi di inertizzazione dei serbatoi di stoccaggio, il rischio di incendio all'interno dei depositi non è direttamente correlato con la quantità di olio immagazzinato, quanto piuttosto agli altri materiali eventualmente presenti quali cartoni e plastica per imballaggio ed alla presenza di impianti tecnologici.

4 - Misure per il dimensionamento delle vie esodo

Le vie di uscita dei locali destinati a deposito e ai servizi del frantoio oleario devono essere conformi ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come di seguito indicati, tenendo altresì presenti le esigenze funzionali e costruttive dell'attività.

4.1 - Densità di affollamento: pari al numero massimo di lavoratori e delle altre persone presenti, così come dichiarato dal datore di lavoro, con un minimo di 0,1 persone/m² aumentato del 20%.

4.2 - Capacità di deflusso: a) 50 per locali a piano terra; b) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra; c) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.

4.3 - Lunghezza dei percorsi di esodo: non superiore a 30 m, incrementabili fino a 45 m. in presenza di un impianto di rivelazione, segnalazione ed allarme incendio conforme al successivo punto 9.

4.4 - Sistemi di vie di esodo: i compartimenti di cui al punto 3.2 devono essere provvisti di un proprio sistema organizzato di vie d'uscita che adduca verso un luogo sicuro, dimensionato in base al massimo affollamento previsto ed alla capacità di deflusso stabiliti. le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso degli occupanti.

4.5 - Larghezza totale delle vie di esodo la larghezza totale delle uscite da ogni piano: deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di esodo verticali che conducono al piano di riferimento, deve essere calcolata sommando la larghezza totale delle uscite di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

4.6 - Numero di uscite se il numero degli occupanti è inferiore a 50, è sufficiente una sola uscita da ciascun piano/compartimento, altrimenti dovranno essere previste almeno due uscite posizionate in punti ragionevolmente contrapposti.

5 - Aree ed impianti a rischio specifico dei frantoi

5.1 - Generalità

Gli impianti tecnologici del frantoio devono essere realizzati secondo la regola d'arte e la normativa vigente in materia. Gli stessi devono essere intercettabili da posizioni segnalate e facilmente accessibili.

5.2 - Classificazione

Le aree a rischio specifico sono così classificate:

- *spazi per depositi dei sottoprodotti o altri materiali infiammabili/combustibili;*
- *depositi di materiali vari (cartone, pallet, plastica per imballaggio ecc.) necessari per l'esercizio dell'attività di confezionamento;*
- *aree destinate alla ricarica degli accumulatori di carrelli elevatori e simili;*
- *impianti di produzione calore*

5.3 - Spazi per depositi

5.3.1 - Depositi di nocciolino o di altri materiali combustibili e infiammabili.

I depositi di nocciolino o di altri materiali infiammabili e combustibili devono essere, di regola, ubicati all'esterno dell'attività ed essere protetti dagli agenti atmosferici con strutture realizzate in materiale non combustibile. I depositi devono essere posizionati in maniera tale da evitare, in caso di incendio, la propagazione dello stesso all'interno dei locali dell'attività. Nei casi in cui i depositi siano ubicati all'interno dell'edificio, essi devono essere realizzati in locali appositi costituenti compartimento antincendio e rispondenti alle specifiche norme di prevenzione incendi. I depositi di nocciolino con quantitativi superiori a 50.000 kg, qualora siano verificate le condizioni di cui al punto 36 dell'Allegato al d.P.R. 151/11, sono soggetti agli adempimenti previsti dal medesimo decreto.

5.3.2 - Depositi di materiali vari necessari per l'esercizio dell'attività di confezionamento

Tali depositi (contenenti ad esempio: cartone, pallet, plastica per imballaggi, serbatoi in plastica, ecc.) devono essere collocati in apposito locale costituente compartimento antincendio. All'interno dei locali di lavorazione ed imbottigliamento è ammesso il deposito dei materiali necessari alla lavorazione giornaliera preventivamente individuata dal datore di lavoro. 14

5.4 - Aree destinate alla ricarica degli accumulatori di carrelli elevatori e simili

Le aree destinate alla ricarica degli accumulatori di carrelli elevatori, muletti e simili, nonché le eventuali officine per la manutenzione dei macchinari, sono ammesse all'interno dell'edificio in locali ad uso esclusivo, ubicati al piano terra, separati dagli altri ambienti mediante elementi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 e dotate di aperture di ventilazione in grado di garantire la portata d'aria richiesta dalla norma EN 50272-3

5.5 - Impianti di produzione di calore

Gli impianti di produzione del calore devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche norme di prevenzione incendi.

6 - Dispositivi di controllo per i serbatoi

6.1 - Impianto di inertizzazione dei serbatoi di stoccaggio

Allo scopo di rendere inerte lo spazio di testa dei contenitori degli oli intermedi e dei contenitori di stoccaggio, nel deposito di olio di oliva deve essere installato un impianto di inertizzazione dei serbatoi di stoccaggio tramite la tecnica del "blanketing" che prevede l'immissione di azoto gassoso o argon all'interno dei serbatoi stessi.

Il mantenimento di un'atmosfera inerte ed a pressione costante all'interno dei serbatoi riduce drasticamente il rischio di innesco di incendio, relegando tale rischio soltanto all'esterno degli stessi serbatoi.

L'impianto di inertizzazione deve essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte e in conformità alle normative vigenti in materia. Il deposito delle bombole di gas inerte dovrà essere installato all'esterno del locale di stoccaggio degli oli, in posizione protetta dall'incendio.

7 - Impianti elettrici

7.1 - Generalità

Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. Ai fini della prevenzione degli incendi, essi devono avere le seguenti caratteristiche:

- non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;
- il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;
- disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

7.2 - Quadri elettrici generali: ubicati in posizione segnalata e facilmente accessibile o con comando di sgancio a distanza. Se i quadri elettrici alimentano servizi di sicurezza, devono essere protetti dall'incendio.

7.3 - Impianti elettrici di sicurezza: I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a) illuminazione di sicurezza; b) allarme; c) rivelazione, segnalazione ed allarme degli incendi; d) sistema di controllo dei fumi e del calore. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica. L'eventuale installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

7.4 - Illuminazione di sicurezza: conforme alla norma UN EN 1838.

Tipo materiale dei serbatoi fuori terra	Capacità del deposito di olio	Sistema di inertizzazione	Rete idranti
Combustibile (PET, plastica ecc.)	Fino a 6 m ³	Presente ovvero assente	NO
	Da 6 m ³ a 50 m ³		NO Si dovrà comunque installare, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante soprasuolo, conforme a UNI EN 14384, atto al solo rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Ciascun idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovrà assicurare un'erogazione minima di 300 l/in. per 30 minuti.
	Da 50 a 200 m ³		SI <ul style="list-style-type: none"> • Solo protezione esterna; • Livello di pericolosità 2; • Alimentazione idrica di tipo singola; Deve essere resa inoltre disponibile, per le squadre dei Vigili del Fuoco, una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente, in quantità sufficiente alla produzione di schiuma a media espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto.

	Oltre 200 m ³		<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo protezione esterna; • Livello pericolosità 3; • Alimentazione idrica di tipo singola superiore. <p>Deve essere resa inoltre disponibile, per le squadre dei Vigili del Fuoco, una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente in quantità sufficiente alla produzione di schiuma a media espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto nonché l'apparecchiatura per l'erogazione dell'agente estinguente.</p>
Incombustibile (Acciaio INOX)	Fino a 6 m ³	Presente ovvero assente	NO
	Da 6 m ³ a 100 m ³	Assente	<p>NO</p> <p>i dovrà comunque installare, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante soprasuolo, conforme a UNI EN 14384, atto al solo rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Ciascun idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovrà assicurare un'erogazione minima di 300 l/in. per 30 minuti.</p>
	Da 100 m ³ a 500 m ³		<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo protezione esterna; • Livello di pericolosità 2; • Alimentazione idrica di tipo singola; <p>Deve essere resa inoltre disponibile, per le squadre dei Vigili del Fuoco, una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente, in quantità sufficiente alla produzione di schiuma a media espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto.</p>
	Oltre 500 m ³		<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo protezione esterna; • Livello pericolosità 3; • Alimentazione idrica di tipo singola superiore. <p>Deve essere resa inoltre disponibile, per le squadre dei Vigili del Fuoco, una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente in quantità sufficiente alla produzione di schiuma a</p>

			<i>media espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto nonché l'apparecchiatura per l'erogazione dell'agente estinguente.</i>
	Da 6 m ³ a 50 m ³	Presente	NO Sarà necessario prevedere l'installazione di un ulteriore estintore carellato (p.to 8.2), avente capacità estinguente non inferiore a B4 (schiuma)
	Da 50 m ³ a 300 m ³		NO Si dovrà comunque installare, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante soprasuolo, conforme a UNI EN 14384, atto al solo rifornimento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco. Ciascun idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovrà assicurare un'erogazione minima di 300 l/min. per 30 minuti. Deve essere resa, inoltre, disponibile per le squadre dei Vigili del Fuoco una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente, in quantità sufficiente alla produzione di schiuma a media espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto.
	Oltre 300 m ³		SI <ul style="list-style-type: none"> • Solo protezione esterna; • Livello di pericolosità 2; • Alimentazione idrica di tipo singola; Deve essere resa, inoltre, disponibile per le squadre dei Vigili del Fuoco una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente, in quantità sufficiente alla produzione di schiuma a media espansione in funzione delle caratteristiche del prodotto.

8 - Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

È prevista la installazione di estintori in accordo a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in esito alla valutazione del rischio incendio.

Gli estintori portatili devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimità delle uscite e degli spazi per depositi (p.to 5.3) ed ubicati in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, in modo che la distanza da percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 34A - 144B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono

avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto ed essere in numero e del tipo richiesti dalle normative di riferimento. Dovrà essere previsto, nel locale deposito, almeno un estintore carrellato avente capacità estinguente non inferiore a B4 (schiuma).

8.3 - Reti idranti

Il frantoio oleario deve essere, in generale, protetto da una rete idranti conforme al d.m. 20 dicembre 2012.

Per la rete idranti si dovrà prevedere, preferibilmente, la realizzazione della protezione all'esterno dell'edificio con idranti a colonna soprasuolo, conformi alla UN EN 14384, ciascuno dei quali provvisto di una o più tubazione flessibile di DN 70 e lancia erogatrice conforme alla UNI 11423, per uso a getto frazionato. Fatte salve le indicazioni a seguito della valutazione del rischio di incendio del frantoio oleario correlata al livello di pericolosità dell'attività, determinato dal quantitativo di olio in deposito, dalla tipologia di materiale costituente i serbatoi fuori terra nonché dalla presenza o meno di un sistema di inertizzazione dei serbatoi stessi, ai fini dell'utilizzo della norma UNI, nelle tabelle seguenti sono indicati i requisiti minimi per la realizzazione della rete idranti.

9 - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

Si dovrà prevedere l'installazione di un impianto di rivelazione, segnalazione ed allarme degli incendi, che dovrà essere progettato, installato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti.

Tale installazione è necessaria nei casi riportati nella tabella seguente:

Quantità olio in deposito	Serbatoi in materiale combustibile fuori terra	Serbatoi in materiale incombustibile fuori terra	Serbatoi interrati
Fino a 6 m ³	NO	NO	NO
Da 6 a 50 m ³	SI	NO	NO
Oltre 50 m ³	SI	SI	NO

L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.

La tipologia di impianto dovrà essere individuata in base alle specifiche condizioni ambientali.

L'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione delle seguenti operazioni:

- chiusura di eventuali porte e serrande tagliafuoco, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la rivelazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza;
- attivazione del sistema di controllo fumi, se presente.

9.2 - Segnalazione

Per depositi di capacità totale superiore a 50 m³ deve sempre essere previsto un sistema di segnalazione di allarme antincendio o di aumento della temperatura all'interno del locale; la segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori, pulsanti manuali o sensori di temperatura deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. Tale sistema deve essere in grado di diffondere il segnale di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

10 - Controllo dei prodotti della combustione

Per i locali di deposito di olio di oliva vergine con quantitativo maggiore di 100 m³ dovrà essere prevista la realizzazione di aperture finalizzato a garantire, in caso di incendio, lo smaltimento dei fumi e del calore in maniera da favorire l'esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso. A tal fine, il progettista dovrà prevedere la realizzazione di aperture di aerazione naturale ricavate lungo il perimetro e/o in copertura aventi superficie non inferiore 1/40 della superficie in pianta del locale stesso.

11 - Segnaletica di sicurezza

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

12 - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel d.m. 10 marzo 1998 anche per quanto riguarda la formazione del personale.

Questo deve essere formato in conformità all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

Nell'attività devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.

Presso l'attività deve essere disponibile il piano di emergenza ed una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante l'ubicazione:

- *delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);*
- *dei mezzi e degli impianti di estinzione;*
- *dei dispositivi di arresto degli impianti;*
- *dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'impianto di distribuzione di gas combustibile o liquido infiammabile;*
- *dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.*

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Sicurezza24")

NEWS/APPROFONDIMENTI "AMBIENTE"

Vuoto a rendere, al via dal 10 ottobre la sperimentazione di Pierpaolo Masciocchi

Con decreto 3 luglio 2017, n. 142 (Gu n. 224 del 25 settembre 2017) il Ministero dell'Ambiente ha adottato il regolamento - in vigore dal prossimo 10 ottobre - recante i criteri e le modalità per l'avvio della sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare (si tratta, nello specifico, di imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo).

La sperimentazione trae il proprio fondamento dall'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il quale aveva previsto che, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, dovesse essere introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:

- *di tipo primario (Cfr. art. 218, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);*
- *riutilizzabili (Cfr. art. 218, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);*
- *conformi ai requisiti stabiliti dal D.M. 2 maggio 2006;*
- *destinati all'uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;*
- *serviti al pubblico nei punti di consumo;*
- *di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.*

Circa le modalità di funzionamento della filiera del sistema del vuoto a rendere, il decreto in esame prevede che gli esercenti (ovvero i soggetti che, nell'esercizio della propria attività professionale, somministrano al pubblico birra o acqua minerale nel punto di consumo) aderiscano, su base volontaria, al sistema del vuoto a rendere, e compilano il modulo sotto riportato.

Tabella 1

MODULO DI ADESIONE ALLA FILIERA

Data _____

ESERCENTE

Ragione Sociale: _____

Codice Fiscale/Partita IVA: _____

Ubicazione dell'esercizio: (Regione) _____ (Provincia) _____

(Comune) _____ (Via) _____ (n.) _____

Magazzino: SI/NO

Contatti Referente:

Nome _____ Cognome _____

Telefono/Cell. _____

Email _____

DISTRIBUTORE O PRODUTTORE DI BEVANDE:

Ragione Sociale: _____

Codice Fiscale/Partita IVA: _____

Ubicazione dell'esercizio: (Regione) _____ (Provincia) _____

(Comune) _____ (Via) _____ (n.) _____

Magazzino: SI/NO

Contatti Referente:

Nome _____ Cognome _____

Telefono/Cell. _____

Email _____

TIPOLOGIA PUNTO DI CONSUMO:

- Albergo, residenze di villeggiatura e similari
- Ristoranti e similari;
- Bar
- Altro _____

CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO:

Bevanda:

- Birra
- Acqua Minerale

Materiale imballaggio:

_____ – Volume* (litro): 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,5 - 0,66 - 0,75 - 1 - 1,5

_____ – Volume* (litro): 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,5 - 0,66 - 0,75 - 1 - 1,5

_____ – Volume* (litro): 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,5 - 0,66 - 0,75 - 1 - 1,5

Firma dell'esercente

(*) Barrare il/i volumi commercializzati.

Il modulo deve essere compilato al momento dell'acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili ed in seguito:

- trasmesso per via telematica all'indirizzo vuotoarendere@minambiente.it o attraverso altre modalità indicate sul sito web del Ministero

oppure

- consegnato al distributore nel caso di filiera di tipo lungo o al produttore di bevande nel caso di filiera di tipo corto al momento della consegna da parte di quest'ultimo dell'imballaggio pieno.

L'adesione dell'esercente al sistema del vuoto a rendere è ammessa anche in caso di somministrazione, nello stesso punto di consumo, di birra o acqua minerale in imballaggi non riutilizzabili. I distributori nel caso di filiera di tipo lungo, o i produttori di bevande nel caso di filiera di tipo corto, devono informare gli esercenti sulle birre o acque minerali commercializzate in imballaggi riutilizzabili e garantiscono la restituzione dell'imballaggio medesimo.

Le modalità operative per la gestione degli imballaggi vuoti e i tempi di ritiro e di restituzione degli stessi sono concordati tra l'esercente e gli altri operatori al fine di incentivare l'adesione alla filiera. Un elemento di estremo rilievo contenuto nel decreto riguarda il deposito cauzionale. Viene infatti previsto che gli esercenti aderenti alla

filiera debbano versare una cauzione contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto.

Il valore unitario della cauzione è proporzionale al volume dell'imballaggio e ricompreso tra 0,05 e 0,3 euro sulla base dei parametri riportati nella tabella 2.

Tabella 2

IMPORTI DELLA CAUZIONE RIFERITI AI DIVERSI VOLUMI DI IMBALLAGGIO

Volume (l)	Valore cauzionale (€)
0,2	0,005
0,25	0,07
0,33	0,10
0,5	0,15
0,66	0,17
0,75	0,19
1	0,25
1,5	0,3

Viene previsto che l'importo della cauzione in nessun caso debba comportare un aumento del prezzo di acquisto per il consumatore e che debba rimanere invariato in tutte le fasi di commercializzazione della filiera.

Le modalità di applicazione e di pagamento della cauzione sono definite tra le parti senza oneri o aggravii per l'esercente.

A sostegno della diffusione del sistema del vuoto a rendere il Ministero dell'ambiente può concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo ministeriale su richiesta degli operatori che realizzano una o più campagne di comunicazione o altra forma di comunicazione sul sistema del vuoto a rendere.

A tale scopo il regolamento prevede che il Ministero predisponga un registro degli operatori della filiera aderenti alla sperimentazione e lo pubblichi sul sito web istituzionale aggiornandolo con cadenza mensile.

Per rendere possibile una valutazione oggettiva circa gli esiti della sperimentazione viene predisposto un sistema di monitoraggio del sistema del vuoto a rendere finalizzato alla raccolta e all'analisi e dei dati.

A tal fine i distributori nel caso di filiera di tipo lungo, o i produttori di bevande nel caso di filiera di tipo corto, direttamente o tramite le associazioni di categoria, devono trasmettere al Ministero dell'ambiente:

- 1. il modulo di adesione alla filiera (Cfr. Tabella 1);*
- 2. la scheda di rilevamento dati secondo il format contenuto nell'Allegato 3 al D.M. in commento sia con cadenza trimestrale sia entro 30 giorni dalla conclusione del sistema del vuoto a rendere.*

Al termine della fase sperimentale il Ministero dell'Ambiente valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Sicurezza24")

COLLANA 81

LAVORATORI RISCHIO ALTO



MANUALIDIGITALI.COM

Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro

Cassazione - Sezione Lavoro - 8 agosto 2017, n. 19709

Il sistema di protezione della salute del lavoratore, ispirato al principio della massima protezione tecnologicamente fattibile di cui all'art.2087 c.c., non consente al datore di lavoro – qualora esista sul mercato un sistema di lavorazione atto a proteggere più efficacemente il lavoratore – di abbassare il livello di protezione mantenendo in essere sistemi obsoleti, comportanti un livello di protezione minore; e ciò, quand'anche si tratti di una nuova macchina la cui adozione incida sulle caratteristiche del prodotto e sulle preferenze di mercato.

Nota

Il Tribunale di Nuoro accoglieva l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del titolare di un'impresa individuale, specializzata nella produzione del torrone, condannando quest'ultimo al rimborso di quanto liquidato a favore di una sua dipendente in conseguenza di un infortunio sul lavoro. La lavoratrice, al suo primo giorno di lavoro, mentre tentava impulsivamente di recuperare una spatola che le era caduta nell'impastatrice alla quale era addetta, vi rimaneva impigliata con le mani fino a quando i colleghi non riuscirono a liberarla dopo aver azionato il pulsante di arresto.

La Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento dell'impugnazione promossa dal datore di lavoro, pur considerando provata la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso alla lavoratrice, rigettava l'azione di regresso dell'Istituto assicuratore affermando che non vi fosse prova dell'esistenza, sul piano civilistico, di alcun danno patrimoniale aggredibile in sede di regresso.

L'I.N.A.I.L. ricorreva in Cassazione; il datore resisteva con controricorso promuovendo altresì ricorso incidentale, al quale l'Istituto assicuratore resisteva con controricorso.

Il ricorrente principale lamentava violazione degli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124/1965, dell'art. 13 d.lgs. 38/2000, del d.m. 12/7/2000 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale; nonché falsa applicazione degli articoli 74-78 d.p.r. n. 1124/1965, nella parte in cui la Corte territoriale non aveva applicato la disciplina di cui al d.lgs 38/2000, nonostante l'infortunio fosse avvenuto nel luglio 2001.

La Suprema Corte ha accolto tale motivo di ricorso cassando con rinvio la sentenza impugnata, rilevando che l'infortunio rientrava ratione temporis nella disciplina del d.lgs. 38/2000, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2 (a norma del quale: le disposizioni sul nuovo sistema di liquidazione che ha introdotto l'indennizzo del danno biologico riguardano «i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3» che è stato pubblicato nella G.U. del 25 luglio 2000). La Corte d'Appello ha errato a sostenere che rilevasse solo il danno patrimoniale, in quanto in base al citato art. 13, comma 2, per gli infortuni che danno luogo ad una menomazione di grado pari o superiore al 16%, l'INAIL è tenuto ad erogare una doppia rendita commisurata sia al danno biologico (nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"); sia alle conseguenze patrimoniali dell'infortunio. Di conseguenza, nella determinazione del danno civilistico aggredibile in sede di regresso il giudice di rinvio dovrà tener conto anche del danno biologico.

Col primo motivo del ricorso incidentale, il datore di lavoro denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 69, 70 e 71 d.p.r. 547/1955, sostenendo che l'azione di regresso non potesse essere accolta in mancanza della colpa datoriale e che la stessa dovesse essere esclusa in ragione del fatto che la macchina torroniera (presso la quale si è verificato l'infortunio) non potesse essere segregata, né che esistesse sul mercato una macchina simile.

Sul punto, è utile dar preliminarmente conto dei fatti di causa, così come accertati dai giudici del merito e, in particolare, che la lavoratrice, al suo primo giorno di lavoro, non era stata vigilata da nessuno; che non aveva ricevuto alcuna istruzione; che il datore di lavoro non utilizzasse per produrre il torrone la macchina di più recente concezione, di cui si era pure dotato (contenente il pulsante di arresto in caso di emergenza, un coperchio grigliato provvisto di dispositivo di blocco automatico e un carter di protezione della cinghia di trasmissione, tutti strumenti

che avrebbero consentito di evitare l'infortunio della lavoratrice) preferendo utilizzare il vecchio macchinario, poiché quello nuovo non consentiva di mantenere immutate le caratteristiche del prodotto artigianale.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso incidentale ribadendo il principio di diritto secondo cui il sistema di protezione della salute del lavoratore, ispirato al principio della massima protezione tecnologicamente fattibile di cui all'art.2087 c.c., non consente al datore di lavoro, qualora esista sul mercato un sistema di lavorazione atto a proteggere più efficacemente il lavoratore, di abbassare il livello di protezione mantenendo in essere sistemi obsoleti, comportanti un livello di protezione minore; e ciò, quand'anche si tratti di una nuova macchina la cui adozione incida sulle caratteristiche del prodotto e sulle preferenze di mercato. Infatti, l'art. 41 Cost., nel riconoscere la libertà dell'iniziativa economica privata, ne assoggetta l'esercizio all'interno di un quadro di limiti e controlli, disponendo che non possa "svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana". Non può quindi ipotizzarsi un conflitto tra esercizio dell'impresa e diritto alla salute, posto che quest'ultimo, in quanto diritto fondamentale dell'individuo, risulta preminente rispetto all'esigenza di tipo prettamente economico; ed in caso di incompatibilità deve discenderne non tanto un obbligo di gestire il rischio esistente, ma un dovere di astensione dai comportamenti rischiosi e di adottare le più stringenti misure di protezione disponibili.

(Il Sole 24 ORE - Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 06 ottobre 2017, n. 39)

Infortunni, senza prova certa vale la probabilità

La Corte di cassazione, con la sentenza 41171/2017, ha cassato con rinvio la pronuncia del tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, che assolse un datore di lavoro, titolare di uno stabilimento balneare, imputato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La vicenda trae origine dal decesso di un bagnino travolto da un'onda mentre, nonostante il mare mosso e senza l'utilizzo di alcun dispositivo di sicurezza, dopo aver raggiunto a nuoto una boa posizionata a circa 45 metri dalla riva, cercava di tagliarne i cavi di trattenuta. Nel corso del giudizio di primo grado la condotta negligente del datore di lavoro era emersa: non solo egli, sebbene vi fossero pessime condizioni meteomarine, non aveva seguito costantemente i movimenti in acqua del lavoratore ma, pur in possesso di brevetto da bagnino di salvataggio, non era intervenuto personalmente per soccorrerlo, chiedendo anzi ad altra persona non in grado di nuotare di intervenire.

I medici sentiti nel corso del dibattimento erano stati unanimi nel ritenere che il decesso del lavoratore fosse stato causato da una sindrome da annegamento evoluta in arresto cardiocircolatorio, affermando che nella causazione del decesso l'eventuale compresenza di ulteriori fattori, ad esempio di tipo traumatico, fosse irrilevante.

Ciononostante il tribunale aveva assolto il datore di lavoro sul presupposto che, in mancanza di un'autopsia, non vi fosse prova certa in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento mortale, e non fosse dunque possibile acclarare né le cause esatte del decesso escludendo fattori causali indipendenti, né stabilire da quale momento non sarebbe comunque più stato possibile per l'imputato attivarsi per salvare il lavoratore.

Peraltro, vista l'imminente scadenza del termine di prescrizione e affermando che la documentazione a tal fine utile fosse in ogni caso limitata, il tribunale ritenne superfluo procedere con una consulenza medico-legale. Nella vicenda, i profili penali erano connessi a quelli civili: mentre la prescrizione in vista era di natura penale, le conclusioni del tribunale andavano a respingere la richiesta risarcitoria civile, spiegata dai superstiti del deceduto.

Anche per questo la Suprema Corte è stata di diverso avviso e - in linea con quanto affermato con la recente pronuncia 19270/2017 (per la quale se le leggi scientifiche non consentono un'assoluta certezza della derivazione causale, la regola di giudizio deve essere quella della preponderanza dell'evidenza o criterio «del più probabile che non» da verificarsi non in base a una probabilità statistico quantitativa dell'evento quanto piuttosto in ragione di una probabilità logica) e dalle Sezioni unite con la sentenza Thyssenkrupp (38343/2014) - ha ribadito che, per l'individuazione del nesso causale tra comportamento omissivo ed evento dannoso, non è possibile prescindere da un giudizio di alta probabilità logica, da rendersi anche con ragionamenti di tipo induttivo che tengano conto del

fatto storico e delle peculiarità del caso concreto, essendo del tutto insufficiente una valutazione basata su un mero giudizio di probabilità statistica.

Il tribunale avrebbe dovuto ricostruire il decorso causale attraverso una consulenza tecnica e il mancato approfondimento medico-legale sulla possibile rilevanza salvifica di un intervento più tempestivo è stato per la Suprema corte sufficiente per rimettere la questione davanti a un diverso giudice che, sempre in sede civile, dovrà rivedere la fondatezza della pretesa risarcitoria.

(Uberto Percivalle e Giulia Spalazzi, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 13 settembre 2017)

Datore di lavoro responsabile anche se il dipendente si infortuna fuori orario

La violazione delle regole inerenti la ripartizione dei turni di lavoro è del tutto irrilevante ai fini delle valutazioni relative al verificarsi di un infortunio sul lavoro. È questo uno dei principi espressi dalla Corte di cassazione (IV sezione penale) con la sentenza 40706/2017 depositata, ieri che ha confermato la sentenza di condanna della Corte di appello la quale, a sua volta, aveva ribaltato la sentenza assolutoria del giudice di primo grado.

I fatti si riferiscono a un infortunio sul lavoro occorso a un operaio che, prima ancora dell'inizio del proprio turno di lavoro, si era portato all'interno del capannone aziendale dove, dopo un colloquio con un compagno di lavoro, per motivi non inerenti l'attività lavorativa, era stato inavvertitamente investito dal muletto condotto da quest'ultimo.

Tra i motivi di ricorso, avverso la sentenza di condanna della Corte territoriale, l'imputato aveva enunciato la propria non responsabilità in quanto l'infortunato nella circostanza aveva tenuto un comportamento anormale, che all'ora in cui si verificò l'incidente non avrebbe dovuto essere presente sul luogo di lavoro e tenne una condotta assolutamente al di fuori della normale prevedibilità.

La Cassazione nel motivare la propria sentenza ha stabilito che la condotta dell'infortunato non poteva considerarsi atto anormale, essendo, invece, assai probabile che qualsiasi lavoratore, anche esperto, ove non venga adeguatamente reso edotto dei rischi specifici di un'area, vi si rechi esponendosi ai pericoli derivanti da errate manovre. Tale informazione non è stata peraltro dimostrata se si considera che il datore di lavoro aveva omesso di procedere ad una corretta valutazione dei rischi specifici, nel settore della viabilità, nonché di apporre in loco idonea segnaletica.

Del resto, prosegue la Corte, il datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, ove abbia negligenza omessa di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esclusione della colpa, l'errore sulla legittima aspettativa all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi all'attività lavorativa.

Ritornando al tema della connessione o meno dell'orario di lavoro con l'evento infortunistico, la sentenza in esame ricollegandosi con quanto enunciato in premessa ha ritenuto che l'osservanza dell'orario o dei turni, ai fini della sicurezza sul lavoro, non ha certamente natura cautelare ma è volta semplicemente ad organizzare l'attività lavorativa nell'azienda.

Pertanto, è stato ritenuto giuridicamente infondato qualunque tentativo di istituire una connessione tra un evento lesivo, come l'infortunio in questione, e la violazione di una regola non cautelare, preordinata al soddisfacimento di esigenze di carattere operativo, completamente esulante dalla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 8 settembre 2017)

COLLANA HACCP

HACCP

ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI

In riferimento al corso HACCP - Addetti alla Manipolazione degli Alimenti,
ai sensi del Reg. CE. 852/2004, 853/2004,
2073/05, D.Lgs. 193/07 e norme regionali.

REGIONE
LAZIO



RASSEGNA NORMATIVA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2017

Requisiti dei direttori di esercizio per gli impianti adibiti ai servizi pubblici di trasporto terrestre.

(G.U. 16 settembre 2017, n. 217)

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137

Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

(G.U. 19 settembre 2017, n. 219)

L'ESPERTO RISPONDE

Aggiornamento, valgono i periodi quinquennali

D. Il quesito riguarda la periodicità degli aggiornamenti di lavoratori, preposti, dirigenti, richiesti dall'accordo Stato-Regioni, n. 221/csr, del 21 dicembre 2011. Nello specifico, vorrei capire se i cinque anni richiesti per fare l'aggiornamento partono dalla data dell'ultimo corso frequentato, o se si possono considerare periodi di cinque anni in cinque anni. In pratica, se, avendo seguito la prima formazione nel 2013, si seguono le sei ore di aggiornamento nel 2017, quindi dopo quattro anni, il successivo aggiornamento va seguito entro il 2022 (dopo cinque anni dal corso di aggiornamento) o entro il 2023 (dopo cinque anni dal termine del primo quinquennio dalla formazione iniziale)?

R. Per i soggetti formati successivamente alla data di pubblicazione dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» dell'11 gennaio 2012), il termine per il calcolo del quinquennio per l'aggiornamento è quello a partire dalla data dell'effettivo completamento del percorso formativo. L'aggiornamento può essere espletato in una unica occasione o anche distribuito nell'arco temporale di riferimento, che è il quinquennio, e in modo che, complessivamente, corrisponda a quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni. Pertanto, se la prima formazione è stata eseguita nel 2013, il corso di aggiornamento dovrà essere completato entro il 2018. Se le sei ore di aggiornamento sono state completate nel 2017, il quinquennio di riferimento rimane sempre quello 2013-2018 e, di conseguenza, la prossima scadenza del quinquennio sarà il 2023.

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 25 settembre 2017)

Addetti antincendio, una visita per dire no

D. Avrei necessità di rivolgere alcuni quesiti attinenti la corretta designazione di un dipendente ad addetto sicurezza rischio incendio.

Innanzitutto, vorrei sapere se un dipendente, che è già stato designato addetto al primo soccorso e addetto al disabili, può rifiutarsi di ricevere l'ulteriore incombenza di addetto alla sicurezza rischio incendio. Quindi vorrei sapere quali sono le possibili conseguenze a livello di rapporto lavorativo, qualora non venisse superata la prova pratica (estinzione di un piccolo fuoco con estintore), perché il dipendente si rifiuta di eseguirla, per istintiva paura del fuoco. Infine, qualora la via suggerita fosse quella di presentare preventivamente un certificato medico da parte di uno psichiatra, il relativo onere dovrebbe essere sostenuto dal lavoratore dipendente o dall'azienda?

R. Nel caso presentato dal lettore, il datore di lavoro procede alla nomina degli addetti antincendio scegliendoli tra il proprio personale, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b, del Dlgs 81/2008. Il lavoratore designato può non accettare l'incarico solo fornendo motivazioni legate al proprio stato di salute psicofisica. Pertanto, è necessario che il lavoratore che non intende ricoprire tale incarico si rechi da uno specialista (nel caso in questione, uno psichiatra o uno psicologo), si sottoponga, a proprie spese, a una visita e si faccia rilasciare un certificato in cui risulti la sussistenza della fobia del fuoco. Ricevuto il certificato, il lavoratore deve presentarlo al medico competente e al datore di lavoro. Quest'ultimo, preso atto della particolare situazione del lavoratore, al fine di avere personale in grado di intervenire efficacemente in caso di principio d'incendio, procederà alla nomina di un altro soggetto. In assenza di una comprovata controindicazione documentata dallo psichiatra o dallo psicologo, il lavoratore non può rifiutare l'incarico.

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE - Estratto da "L'Esperto Risponde", 25 settembre 2017)



16-17-18 e 19 Gennaio 2018

presso Sede A.N.CO.R.S. di Caserta
Via Marconi, 9 - 81100 CASERTA (CE)

6-7-8 e 9 Febbraio 2018

presso Sede A.N.CO.R.S. di Vicenza
Via G. Garibaldi, 20 - 36034 MALO (VI)

Durata Corso

32 ore

I corsi saranno erogati presso le sedi ANCORS di CASERTA e di VICENZA, nelle seguenti date:

• **16 - 17 - 18 - 19 Gennaio 2018**

presso Sede A.N.CO.R.S. di Caserta via Via Marconi, 9 - 81100 CASERTA (CE)

• **6 - 7 - 8 - 9 Febbraio 2018**

presso Sede A.N.CO.R.S. di Vicenza Via G. Garibaldi, 20 - 36034 MALO (VI)

PROGRAMMA DEL CORSO

Corso di FORMAZIONE per FORMATORI in merito ai LAVORI IN QUOTA

ai sensi del D.LGS. 81/2008

Parte Teorica:

- Analisi del rischio - Studio dell'installazione di massima
- Norme e leggi: doveri del datore di lavoro e del lavoratore in merito
- Differenze tra salto e caduta
- Evitare la caduta con l'utilizzo dei DPI con la relativa scelta
- I Dispositivi di Protezione Individuale e collettiva, nonché la scelta del DPI più idoneo
- Le procedure di sicurezza nel lavoro in quota
- Salita/discesa da strutture e scale: movimenti, soste, appoggi, appigli
- Distribuzione dello sforzo, aspetti psicologici
- Ancoraggi sulla struttura: verticale, orizzontale, obliqua utilizzando ancoraggi

Parte Pratica:

- La parte pratica per la simulazione operativa di lavorazioni in h della durata di 8 ORE mediante l'utilizzo del simulatore QSPACE (solo presso la sede di Caserta).
- Prove Imbracatura, regolazioni, vestizione
- Verifica dei DPI e loro uso specifico in funzione dei modelli
- Verifica con test di apprendimento

PROGRAMMA DEL CORSO

Corso di FORMAZIONE per FORMATORI in merito agli AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

ai sensi del DPR 177/2011 e D.LGS. 81/08

- Aspetti normativi - il D.Lgs 81-08 e DPR 177/2011
- Definizione e Classificazione di Spazi Confinati tipici del cliente di massima
- Le figure della Sicurezza ed i relativi obblighi e responsabilità in merito
- Prevenzione e valutazione del rischio degli Spazi Confinati
- identificazione degli agenti pericolosi
- Rilevatori di gas e controlli d'uso
- Requisiti di sicurezza dei DPI e DPC da utilizzare
- Le procedure Operative per le corrette lavorazioni: Ruoli e competenze
- Utilizzo dei Permessi di lavoro

- Comunicazioni, controlli, gestione dell'Emergenza
- Procedure di gestione dell'emergenze
- Messa in sicurezza dell'area di lavoro
- Evacuazione dell'infortunato dallo spazio confinato tramite vari sistemi di recupero
- Somministrazione test di apprendimento
- Esercitazione pratica di accesso in spazio confinato con CONSPACE Simulator (solo presso la sede di Caserta)

Quota di partecipazione

- Euro 850,00 + iva soci A.N.CO.R.S. in regola con il versamento delle quote
- Euro 990,00 + iva non soci

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER ISTRUTTORE/FORMATORE

- ✓ SPAZI CONFINATI E AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO
- ✓ ISTRUTTORE PER CORSI LAVORI IN QUOTA - D.P.I. DI 3[^] CATEGORIA ANTICADUTA

DATI ANAGRAFICI E DI FATTURAZIONE

Nome _____ Cognome _____

Codice Fiscale _____ P. IVA _____

VIA _____

CAP _____ Città _____ Prov _____

Telefono _____ Cellulare _____

e-mail _____

Confermo la mia partecipazione al corso di ISTRUTTORE

Il costo indicato include:

- ✓ gestione della palestra formativa
- ✓ fornitura di idonei D.P.I. di 3[^] categoria anticaduta e sistemi di evacuazione e recupero di emergenza a scopo dimostrativo e didattico
- ✓ n° 4 buoni pasto e n° 8 coffee break per allievo per ogni corso
- ✓ inserimento nel registro nazionale degli ISTRUTTORI
- ✓ Rilascio dell'attesto di Qualità ai sensi della Legge n. 4/2013

Informazioni aggiuntive:

- Si richiede che i partecipanti si presentino in idoneo abbigliamento da lavoro e muniti di scarpe antinfortunistiche
- Requisiti fondamentali: idoneità alla mansione, integrità psico-fisica, acutezza visiva, normoacusia, prontezza e regolarità dei riflessi, assenza patologia/sintomatologia vertiginosa, divieto assunzione alcool e droghe.

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI - Informativa ai sensi del D. LGS. 196/2003

I dati personali vengono raccolti da A.N.CO.R.S., in conformità a quanto previsto dal D. LGS.196/2003. I dati verranno trattati in modo manuale e/o elettronico a fini statistici, di marketing e promozionali, per l'aggiornamento sulle diverse iniziative A.N.CO.R.S., attraverso l'invio di materiale informativo. I dati inoltre potranno essere comunicati a ditte o imprese che effettuano, per conto di A.N.CO.R.S., il trattamento dei dati presso di loro o che provvedono alla postalizzazione del materiale promozionale. In base a quanto previsto dall'art. 7 del D.LGS. sopra menzionato, i dati potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati, anche gratuitamente, scrivendo al titolare dei dati: A.N.CO.R.S., Via Rosa Jemma, 2 - 84091 BATTIPAGLIA (SA)

Luogo e data _____

Firma leggibile

SAFETY LEADERSHIP EVENT

FIRENZE 29.11.2017

2ª edizione

9.30-17.30 CINEMA ODEON

Dopo il successo del 2016, che ha coinvolto 400 partecipanti tra professionisti e uomini di azienda delle principali imprese italiane, il prossimo 29 novembre a Firenze Italia Loves Sicurezza presenterà la seconda edizione del Safety Leadership Event (SLE), l'unico evento esperienziale in Italia interamente dedicato alla leadership e alla comunicazione in ambito Salute e Sicurezza.

Il focus di SLE17 sarà sulla VIRALITÀ. I partecipanti avranno l'opportunità di vivere una giornata di scambio e di riflessione, rispondendo a una domanda fondamentale: "Come è possibile ispirare le persone ad assumere comportamenti più sani e sicuri per creare e diffondere una nuova cultura di salute e sicurezza?".

Se ne discuterà con alcuni protagonisti della scena mediatica internazionale, che discuteranno sulle modalità più efficaci per diffondere buone idee e buone prassi in un contesto particolare come quello italiano.

Il Safety Leadership Event non è un convegno, un corso o un seminario. In un clima informale, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere e di sperimentare direttamente strumenti e tecniche della comunicazione non convenzionale, applicati all'ambito della salute e della sicurezza, in grado di produrre un cambiamento efficace e duraturo.

Ideato da Fondazione LHS e fortemente voluto dagli Ambasciatori di Italia Loves Sicurezza (ILS), SLE17 è un evento unico e innovativo nel panorama internazionale, che vuole superare le modalità tradizionali della formazione e della divulgazione in materia di salute e di sicurezza.

La seconda edizione di SLE rappresenta una tappa fondamentale del cammino intrapreso da Italia Loves Sicurezza (ILS), il movimento di persone che stanno contribuendo a cambiare la cultura della sicurezza in Italia.

Il Safety Leadership Event sarà anche l'occasione per il lancio dell'edizione 2018 del roadshow di Italia Loves Sicurezza.

Nel 2017 gli Ambasciatori di ILS hanno organizzato oltre 300 eventi per comunicare Salute e Sicurezza in maniera non convenzionale in 135 città per promuovere l'adozione di comportamenti più sicuri, con l'obiettivo di ridurre le morti dovute a incidenti sul lavoro che, solo in Italia, sono oltre 1.000 ogni anno. Le iniziative locali realizzate da professionisti, aziende pubbliche e private, università e associazioni, anche grazie al web, hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone e hanno toccato 5 paesi nel mondo.

I partecipanti a SLE17 avranno dunque l'opportunità di vivere un'esperienza che trasformerà il loro modo di vedere Salute e Sicurezza. La partecipazione è gratuita grazie al contributo di Fondazione LHS.

Il ricco programma della giornata è, come di consueto, top secret: per scoprirlo non resta che partecipare a SLE17 e lasciarsi contagiare dal virus del cambiamento!

L'appuntamento è per mercoledì 29 novembre dalle 9.30 alle 17.30 presso il Cinema Odeon in Piazza Strozzi a Firenze. Per una buona riuscita dell'evento sono richieste puntualità e presenza per l'intera giornata.

EVENTO ESCLUSIVO SU INVITO

Per partecipare, contatta un Ambassador di Italia Loves Sicurezza o scrivi a info@fondlhs.org raccontando in due righe le tue motivazioni a esserci.

CALENDARIO EVENTI A.N.CO.R.S.

Saremo presenti a:

**ASSEMBLEA ANNUALE
SOCI A.N.CO.R.S.**

ROMA 15-16 NOVEMBRE 2017

**SAFETY
LEADERSHIP
EVENT**
FIRENZE 29.11.2017
9.30-17.30 CINEMA ODEON

FIRENZE 29 NOVEMBRE 2017

RIVE
RASSEGNA INTERNAZIONALE VITICOLTURA ENOLOGIA

PORDENONE 12-13 DICEMBRE 2017

FIERAGRICOLA
113th International Agricultural Technologies Show
VERONA (IT), WED 31 JANUARY - SAT 3 FEBRUARY 2018

VERONA 31/01-03/02 2018



Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

©

2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



A.N.CO.R.S.



CONFASSOCIAZIONI
Sicurezza

MASTER DI I° LIVELLO
TECNICI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
HSE MANAGER ESPERTO

www.ancors.eu

1500 ORE - 60 CFU

QUOTA DI ISCRIZIONE
SOLO 1.500 EURO

INVECE DI ~~2.250~~ EURO

CON ULTERIORI SCONTI PER I **RESIDENTI IN TOSCANA**

SEI UN PROFESSIONISTA?
IL COSTO DEL MASTER È INTERAMENTE DEDUCIBILE

ULTIMI POSTI DISPONIBILI
Iscriviti subito!

chiusura iscrizioni **30 novembre 2017**

inizio master **8 gennaio 2018**

Per info: master@ancors.eu - Tel. 0828 031700

APPROFITTA
DELL'OFFERTA!!!

